COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1966

relativa alla concessione di contingenti tariffari alla Repubblica federale di Germania per le aringhe e per gli spratti freschi, refrigerati o congelati

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(66/418/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la nota verbale dell'11 maggio 1965 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il periodo dal 16 giugno 1966 al 14 febbraio 1967, la concessione di un contingente tariffario di 85.000 tonnellate, in esenzione da dazio, per le aringhe (clupea harengus) e gli spratti (clupea sprattus), freschi, refrigerati o congelati, della voce ex 03.01 B I a 2 della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, detti prodotti venivano importati dalla Repubblica federale di Germania in esenzione da dazio, che il dazio della tariffa doganale comune è del 20 % per il periodo in questione ; che, inoltre, nel quadro del G.A.T.T. è stato consolidato un contingente tariffario di 32.000 tonnellate metriche in esenzione da dazio da concedere dalle autorità competenti della C.E.E. ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1961	1962	1963	1964	1965	1966
Importazioni						
— dalla C.E.E.	16.769	8.390	6.816	12.824	9.869	
— dal 1° 1 al 14. 2	2.154	2.446	799	1.452	2.152	1.146
— dal 16. 6 al 31. 12	14.615	5.944	6.017	11.372	7.717	
— dai paesi terzi	88.515	86.145	88.745	86.597	83.943	
— dal 1° 1 al 14. 2	17.659	17.623	25.386	19.802	17.191	20.602
— dal 16. 6 al 31. 12	70.856	68.522	63.359	66.795	66.752	
Esportazioni	trascurabili					
Apporti della pesca nazionale (approssimativamente)	48.000	52.000	42.000	38.000	32.000	

Considerando che la concessione di contingenti tariffari, ai sensi dell'articolo 25 del Trattato, ad un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale, praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato, tenuto conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di assicurare l'approvvigionamento delle sue industrie conserviere di aringhe e spratti, e di garantire il mantenimento, o persino un'espansione del consumo di aringhe, spratti e loro prodotti derivati, ai prezzi più stabili possibili, e quindi di evitare l'aumento dei dazi applicabili in base alla sua tariffa doganale nazionale ;

Considerando inoltre che, nella fattispecie, l'approvvigionamento delle industrie dello Stato membro richiedente non sembra possa attualmente falsare le condizioni di concorrenza tra gli Stati membri per i prodotti finiti, dato che le preparazioni e conserve sono consumate saprattutto all'interno di ciascuno Stato membro produttore a causa d'un particolare adattamento al gusto dei consumatori ; che, per quanto riguarda lo sviluppo razionale della produzione comunitaria, va notato che la pesca nella Comunità è attualmente insufficiente per tali varietà e lo resterà anche nel prossimo avvenire ;

Considerando che dalla situazione sopra descritta risulta che lo Stato membro richiedente incontra difficoltà che giustificano, nel caso specifico, una deroga agli imperativi di una rapida attuazione della tariffa doganale comune ; che, inoltre, tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi ;

Considerando che, date le alee della pesca, è impossibile valutare il livello annuo della produzione e delle disponibilità comunitarie ; che è opportuno inoltre fissare il volume contingentario per il periodo in questione ad un livello che garantisca agli altri Stati membri un margine sufficiente per collocare le loro disponibilità esportabili nella Repubblica federale di Germania ; che, per quanto riguarda i fabbisogni d'importazioni dai paesi terzi, va rilevato un leggero regresso dal 1963 e si prevede che i medesimi scenderanno a un livello leggermente inferiore a quello registrato negli anni precedenti ; che, di conseguenza, è opportuno fissare il volume contingentario a 82.000 tonnellate ;

Considerando che il dazio del contingente deve essere fissato tenendo conto sia della situazione particolare dei prodotti in questione, sia del grado di attuazione dell'unione doganale, atteso che, alla data del 1° gennaio 1966, gli Stati membri hanno proceduto tanto al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali a quelli della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, quanto ad una nuova riduzione dei dazi intracomunitari ; che, pur ispirandosi agli orientamenti contenuti nella sua dichiarazione inserita nell'atto finale dell'Accordo del 2 marzo 1960, è opportuno che, allo stadio attuale dell'unione doganale, la Commissione stabilisca un dazio per il volume del contingente tariffario che supera quello consolidato nel quadro del G.A.T.T. in esenzione da dazio ; che tuttavia i risultati dell'ultima campagna delle aringhe sono stati poco soddisfacenti ; che questa situazione è tale da ostacolare le tradizionali correnti di scambio e può ripercuotersi sul livello dei consumi ; che in tali condizioni è opportuno fissare il dazio del contingente allo 0,5 % ;

Considerando che, oltre ai fabbisogni d'importazione dai paesi terzi precedentemente valutati a 82.000 tonnellate per la Repubblica federale di Germania, è stabilito che l'Unione economica belgo-lussemburghese dovrà coprire nel medesimo periodo fabbisogni simili dell'ordine di 1.800 tonnellate ; che è giusto fare partecipare gli Stati membri interessati al contingente tariffario consolidato in esenzione da dazio, in proporzione ai loro rispettivi fabbisogni d'importazione dai paesi terzi ;

Considerando che, avuto riguardo a quanto precede e per la Repubblica federale di Germania, i volumi e i dazi dei contingenti per il periodo in questione posti ai seguenti livelli :

— 31.300 t in esenzione da dazio,

— 50.700 t al dazio dello 0,5 %,

appaiono più adeguati ;

Considerando che, dagli elementi d'informazione raccolti e di cui i più importanti sono riportati nella presente decisione, non si sono potute trarre indicazioni tali da concludere che la concessione di detti contingenti tariffari nei limiti suindicati provocherebbe serie perturbazioni sul mercato del prodotto in questione ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per la copertura dei fabbisogni propri degli utilizzatori o dei consumatori dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania sono concessi contingenti tariffari per l'importazione dai paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio, di aringhe (clupea harengus) e di spratti (clupea sprattus) freschi, refrigerati o congelati, della voce ex 03.01 B I a 2 della tariffa doganale comune, nel limite dei quantitativi e ai dazi di seguito indicati :

— 31.300 t in esenzione da dazio, e

— 50.700 t al dazio dello 0,5 %.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di detti contingenti tariffari può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 16 giugno 1966 al 14 febbraio 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1966

relativa alla concessione di contingenti tariffari al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per le aringhe fresche, refrigerate o congelate, destinate all'industria conserviera

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(66/419/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la lettera del 17 maggio 1965, con la quale l'Unione economica belgo-lussemburghese ha chiesto, per il periodo dal 16 giugno 1966 al 14 febbraio 1967, la concessione di un contingente tariffario di 2.000 tonnellate, in esenzione da dazio, per le aringhe (clupea harengus) fresche, refrigerate o congelate, destinate alla industrie conservire, della voce ex 03.01 B I a 2 della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, detti prodotti venivano importati dall'Unione